

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CIRCOLARE N. 757 DEL 17 MAR. O 1962

Come è noto alle SS.VV., con circolare n.2967 del 6 maggio 1959 (P;to 8) per agevolare i lavori delle Commissioni esaminatrici, venne -tra l'altro- precisati i criteri ai quali si sarebbero dovuti attenere i Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale nella valutazione delle prove.

Nonostante, però, tali precisazioni le Commissioni esaminatrici hanno seguito criteri difformi. E' stato notato -ad esempio- nelle decorse sessioni, per quanto concerne in modo particolare la valutazione delle prove pratiche previste per l'esame di Stato di farmacista, che alcune Commissioni le hanno considerate prove orali, altre scritte, altre invece a sé.

E' evidente, ora, che il seguire un criterio piuttosto che un altro porta, a seconda dei casi, danno o vantaggio al candidato.

In relazione a tale circostanza, ad evitare questi ed altri inconvenienti riscontrati, si avvertono le SS.VV. -con preghiera di renderne edotti i Presidenti delle Commissioni esaminatrici -che il voto complessivo assegnato a ciascun candidato ai sensi dell'art. 14 del Vigente Regolamento sugli esami di Stato, dovrà essere costituito, d'ora innanzi, dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova, senza che i voti stessi debbano essere ragguagliati a centesimi. In altri termini si procederà alla semplice somma dei numeratori e dei denominatori singolarmente considerati (esempio:  $\frac{84}{120} + \frac{74}{120} = \frac{158}{240}$  ).

Relativamente alla nomina delle Commissioni di vigilanza e dei membri aggregati, si fa riferimento alle istruzioni già impartite in occasione delle passate sessioni di esami di Stato.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

P. IL MINISTRO

MARCHESE